



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Fabio Viola | Presidente |
| Alessandro BENIGNI | Consigliere |
| Francesco BELSANTI | Consigliere |
| Donato CENTRONE | Primo Referendario (relatore) |
| Claudio GUERRINI | Primo Referendario |

nell'adunanza del 24 novembre 2017

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite 3 luglio 2003, n. 2 e 17 dicembre 2004, n. 1;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

L'esame della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Savona, sulla base dei dati tratti dal rendiconto consuntivo 2014, ha evidenziato alcune criticità, per le quali è stata inviata richiesta istruttoria in data 26 settembre 2017. La Provincia, con nota del 12 ottobre 2017, ha fornito parziali chiarimenti, producendo specifica documentazione in merito. L'esame collegiale si è reso necessario al fine valutare le seguenti situazioni, fonte di potenziale impatto sulla situazione economico-finanziaria:

- I. congruità degli accantonamenti per contenzioso;

II. conformità del fondo pluriennale vincolato ai cronoprogrammi per spese di investimento ed all'evoluzione dell'esecuzione delle opere nel corso del tempo;

III. mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.

All'adunanza del 24 novembre 2017 sono intervenuti, in rappresentanza della Provincia di Savona il Segretario generale dottoressa Colangelo Giulia, il funzionario dell'ufficio bilancio dottoressa De Benedetti Maria Teresa e per l'organo di revisione il dott. Csillag Tirelli Giovanni.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012,

hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità contabili esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, la funzione del controllo sui bilanci suggerisce comunque di segnalare le medesime agli enti, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

I. Conguità accantonamenti per contenzioso

La relazione prodotta dal Collegio dei revisori sul rendiconto 2015 della Provincia di Savona (tabella 1.2.1) espone, nella composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, un vincolo (pari ad euro 515.000) attribuito a contenzioso. Il responsabile del servizio economico-finanziario, nella risposta istruttoria dell'11 ottobre 2017, ha precisato che tale importo è relativo alla quota di avanzo di amministrazione accantonata al "*fondo per passività potenziali*" (art. 167, comma 3, TUEL) e si riferisce non ad un singolo contenzioso, ma ad una stima della complessiva spesa potenziale per le cause non ancora definite.

È stato ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di approfondire le specifiche motivazioni alla base del predetto accantonamento, nonché di valutare la sua congruità in relazione alla situazione attuale del contenzioso ed alla sua potenziale evoluzione.

Nella memoria pre adunanza, la Provincia di Savona ha precisato che, in base a quanto previsto dal Principio contabile applicato, Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, punto 5.2, lettera h), il fondo rischi recepisce gli accantonamenti delle risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da contenziosi in corso. Quanto alla necessità di valutare la congruità dell'accantonamento in argomento, ha fatto presente che l'Amministrazione, almeno una volta l'anno, verifica, di concerto con il servizio legale interno, lo stato dei giudizi in essere, e, in conseguenza, provvede ad adeguare l'entità del fondo in questione.

Facendo seguito a specifica richiesta intervenuta nel corso dell'adunanza pubblica, la Provincia ha inviato un'analitica relazione, a firma del servizio legale, recante aggiornamento dei contenziosi pendenti e del grado di rischio di esborso di oneri finanziari in caso di

soccombenza. In base all'esame di quanto riportato nel ridetto documento, il fondo rischi in argomento si può ritenere congruo.

I fondi per rischi e oneri nel sistema di contabilità c.d. armonizzata

I fondi e gli accantonamenti, di cui il d.lgs. n. 118/2011 fa ampio uso (portando all'interno di un sistema contabile che rimane finanziario strumenti di rappresentazione della reale situazione di bilancio propri della contabilità economico-patrimoniale), costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse al fine di compensare eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell'attivo (per esempio, una sentenza di condanna al risarcimento danni, la riscossione di entrate in misura inferiore agli accertamenti, etc.). I recenti questionari approvati dalla Sezione delle Autonomie si soffermano, pertanto, in maniera puntuale su tali aspetti (cfr., per esempio, le deliberazioni n. 22/2016/INPR e n. 6/2017/INPR).

Oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 167, commi 1 e 2, TUEL) ed al fondo anticipazioni liquidità (creato in via pretoria, cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 19/2014/QMIG e n. 33/2015/QMIG), che con il primo può concorrere (cfr. art. 2, comma 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015), gli altri principali fondi per i quali è necessario o opportuno prevedere stanziamenti in sede di previsione (o nel corso della gestione) sono il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste (art. 166 TUEL), il fondo perdite società partecipate (art. 21 d.lgs. n. 175 del 2016) e, appunto, il fondo contenziosi o per altre passività potenziali (art. 167, comma 3, TUEL).

Quest'ultimo va accantonato in misura congrua rispetto alle risorse stimate come necessarie per i futuri pagamenti (seguendo le modalità previste dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 5.2), e va monitorato nel corso del tempo (al fine di valutare la persistente adeguatezza o meno). Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2016/INPR, essendo l'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio), non è possibile impegnare la spesa, ma l'ente locale è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri stimati, accantonando, nell'esercizio in cui si instaura il giudizio, le relative risorse, che, a fine esercizio (non essendo impegnabili), incrementano il risultato di amministrazione (con neutralizzazione a mezzo di corrispondente evidenziazione di specifica quota accantonata). Una delle cause degli squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, è rappresentata, infatti, specie per gli enti di minori dimensioni, da sentenze esecutive che determinano l'insorgere di (apparentemente) improvvisi oneri di rilevante entità finanziaria (ed a cui il bilancio non riesce a dare copertura con le risorse disponibili nell'esercizio o nel successivo triennio, ex art. 193 TUEL). La nota integrativa, allegato necessario del bilancio e del rendiconto (art. 11, commi 3, lett. g, e 5, d.lgs. n. 118 del 2011), deve indicare i criteri adottati. Altri fondi possono (o devono) essere accantonati per fare fronte ad analoghe passività potenziali. Un esempio normato (cfr. Principio contabile applicato, All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 5.5) è costituito dall'accantonamento di risorse necessario a prevenire

il rischio di escussione di una garanzia personale prestata a favore di società partecipate, altri organismi strumentali o a soggetti terzi predeterminati (art. 207 TUEL).

Si ricorda che, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il fondo per contenzioso o per altre passività potenziali (come gli altri sopra indicati), non comportando l'assunzione di impegni, non sono considerati tra le spese finali rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica richiesto dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012 e normato dall'art. 1, commi 466 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (cfr. Circolare MEF-RGS n. 17/2017).

II. Fondo pluriennale vincolato ed evoluzione dei cronoprogrammi per spese di investimento

Il questionario prodotto dal Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2015 ha attestato la mancata verifica, nel corso dell'esercizio 2015, dell'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione di impegni ad esercizi successivi.

Il responsabile del servizio economico-finanziario, nella risposta istruttoria dell'11 ottobre 2017, ha precisato che l'evoluzione dei cronoprogrammi è stata verificata, ma non è stato possibile effettuare la corretta reimputazione degli impegni agli esercizi successivi, in quanto la Provincia ha predisposto, sia per l'esercizio 2015 (art. 1-ter del decreto-legge 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015) che per il 2016 (art. 1, comma 756, della legge n. 208 del 2015), un bilancio di previsione solo annuale.

Si è ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di valutare, anche sulla base dei pagamenti avvenuti nel corso dei successivi esercizi 2016 e 2017, la corretta reimputazione ad esercizi successivi degli impegni assunti nel corso del 2015 (o già imputati a quest'ultimo esercizio in occasione del riaccertamento straordinario effettuato al 1° gennaio 2015). A tal fine non è parso di impedimento la facoltà, concessa dal legislatore, di approvare un bilancio solo annuale (in luogo di quello triennale, ordinariamente previsto), dovendo, comunque, il sistema contabile mantenere evidenza degli impegni (come degli accertamenti) da imputare (o reimputare), in ragione della loro esigibilità, ad esercizi successivi.

Nella memoria pre adunanza la Provincia di Savona ha precisato che, al 31 dicembre 2015, in seguito al riaccertamento ordinario dei residui, l'importo del fondo pluriennale vincolato è stato quantificato in euro 12.038.760, di cui euro 1.650.399 di parte corrente ed euro 10.388.360 di parte capitale (indicato come derivante da impegni reimputati al 2016).

Ai fini di valutare la corretta reimputazione, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica sottostante, la memoria ha evidenziato che

- gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2015 e reimputati sul 2016 sono stati pagati per euro 2.293.434;
- gli impegni derivanti da esercizi precedenti al 2015 e reimputati sul 2016 sono stati pagati per euro 2.671.596;
- gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2015 e reimputati sul 2016 e sul 2017 sono stati pagati, nel 2017, per euro 598.050;

- gli impegni derivanti da esercizi precedenti al 2015 e reimputati sul 2016 o 2017 sono stati pagati, nel 2017, per euro 1.882.087.

I dati comunicati palesano che, su un fondo pluriennale vincolato complessivo pari, al 31 dicembre 2015, a euro 12.038.760, che, come noto (salve le eccezioni di legge, quale quella prevista dall'art. 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 880, della legge di bilancio per il 2018, n. 205/2017), deriva da impegni imputati a bilancio in esercizio successivo rispetto a quello di esigibilità dei corrispondenti accertamenti (cfr. All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, punto 5.4), solo euro 7.445.167 risultano effettivamente pagati nell'esercizio di stimata imputazione (o reimputazione, in caso di modifica dell'esercizio di esigibilità in occasione dell'annuale riaccertamento dei residui).

Si rileva, pertanto, come, in base ai dati di pagamento sopra esposti, il fondo pluriennale al 31 dicembre 2015 non risulta generato sulla base di un'adeguata valutazione dell'esigibilità temporale delle obbligazioni (in particolare, di quelle passive). Quest'ultima richiede, a monte, una congrua informazione, da parte dei responsabili dei vari servizi, al responsabile dell'area finanziaria dello stato e dell'evoluzione prospettiva dei cronoprogrammi delle opere o delle attività finanziate dalle entrate accertate ed imputate ad esercizi anteriori rispetto a quelli di imputazione degli impegni. Si fa rinvio, in generale, alle motivazioni e conclusioni riportate nelle precedenti deliberazioni della scrivente Sezione regionale n. 2, 8 e 13/PRSP/2016 e n. 92/2016/PRSE (l'esercizio 2015 è stato il primo in cui è stato applicato il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, la cui introduzione, con conseguente preliminare valutazione dell'esigibilità delle obbligazioni sottostanti ai residui attivi e passivi iscritti a bilancio al 31 dicembre 2014, è già avvenuta, con il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, ex art. 3, commi 7 e seguenti, del d.lgs. n. 118 del 2011, oggetto di analisi nelle deliberazioni citate).

III. Rispetto del patto di stabilità interno

L'esame del questionario prodotto dal Collegio dei revisori sul rendiconto 2015 ha evidenziato, infine, il mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.

Il responsabile del servizio economico-finanziario ha riferito che le principali cause dell'esposto omesso rispetto sono da ricondurre ai tagli alle entrate delle province, imposti prima dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014, e, dopo, dalla legge di stabilità n. 190 del 2014. Infatti, nonostante il bilancio di previsione sia stato predisposto in chiave di perseguimento della regola di finanza pubblica in argomento, il conseguimento del risultato è stato minato dalla progressiva riduzione dei trasferimenti (già avviata nei precedenti esercizi 2012, 2013 e 2014), divenuta quantitativamente cospicua in virtù dei due provvedimenti legislativi citati (che hanno prodotto, per la Provincia di Savona, una decurtazione di risorse pari a euro 11.992.388).

Si è ritenuto opportuno il deferimento in adunanza collegiale al fine di verificare l'intervenuta osservanza, nel corso del successivo esercizio 2016, delle limitazioni amministrative imposte dalla legge, nonché per valutare l'evoluzione successiva della

situazione finanziaria della Provincia, in particolare in relazione al conseguimento, nei successivi esercizi 2016 e 2017, del nuovo saldo di finanza pubblica introdotto dall'art. 9 della legge n. 243 del 2012 (e disciplinato, per il 2016, dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, e, dal 2017, dall'art. 1, commi 463 e seguenti, della legge n. 232 del 2016).

Nella memoria pre adunanza la Provincia ha precisato che, a fronte del mancato conseguimento, nel 2015, degli obiettivi finanziari posti dal patto di stabilità interno, non vi è stata applicazione di sanzioni pecuniarie, in virtù di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 113 del 2016, convertito dalla legge n. 160 del 2016, che ha disapplicato, per province e città metropolitane, la sanzione comminata dal comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Le limitazioni amministrative imposte dalle lettere b), c), d), e) del citato art. 31, comma 26, sono state osservate, come di seguito dettagliato:

- non sono state impegnate spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio (media periodo 2013-2015: euro 47.289.884; impegnato esercizio 2016: euro 37.835.335, al netto delle spese per i contributi alla finanza pubblica dovuti ai sensi della legge n. 190 del 2014, non presenti nel triennio precedente);

- nessuna accensione di mutui o di altre operazioni di indebitamento;

- nessuna assunzione di personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;

- in aderenza al comma 84 della legge n. 56 del 2014, gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono stati esercitati a titolo gratuito.

Nella memoria la Provincia ricorda, altresì, che la legge di stabilità n. 208 del 2015 ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali, che sostituisce il previgente patto di stabilità interno. La disciplina (art. 1, commi 707 e seguenti, della legge n. 208 del 2015) prevede che tutti gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

La Provincia di Savona, nell'esercizio 2016, non ha rispettato il descritto nuovo obiettivo. In proposito, ha fatto notare che il legislatore, preso atto delle difficoltà finanziarie di quasi tutte le province e le città metropolitane del territorio nazionale (causato dalla riduzione dei finanziamenti statali, funzionali alla prevista soppressione, poi venuta meno a seguito della mancata approvazione referendaria della riforma costituzionale), con l'art. 18, comma 1, lett. b) del d.l. n. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, ha consentito l'applicazione, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2017 (con facoltà di redazione solo annuale) dell'avanzo d'amministrazione libero, destinato e vincolato. Tuttavia, in aderenza alle disposizioni europee, in relazione ai cui obiettivi (in particolare, del saldo del disavanzo delle amministrazioni considerate pubbliche dal SEC 2010, Regolamento UE n. 549/2013, rispetto al prodotto interno lordo) non rileva l'avanzo di amministrazione (in quanto posta già oggetto di considerazione, negli anni precedenti, ai medesimi fini, quale entrata derivante, per gli enti territoriali, dagli accertamenti effettuati nel corso del tempo), la ridetta norma di legge non ha permesso di utilizzare analoga facoltà ai fini del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016.

Tuttavia, anche in questo caso, sempre alla luce della diffusa situazione di emergenza finanziaria delle provincie rilevabile sul territorio nazionale, la Provincia di Savona non ha subito, nel successivo esercizio 2017, decurtazioni pecuniarie né ha dovuto osservare limitazioni amministrative, in virtù di quanto disposto dall'art. 40, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017 (che ha disapplicato, per tale categoria di enti, tutte le sanzioni prescritte, in caso di inosservanza del saldo di finanza pubblica, dal comma 723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015). Nella memoria, la Provincia ha riferito che, pur non essendo stata soggetta, nel 2017, a limitazioni amministrative, ha comunque rispettato, di fatto (almeno fino alla data dell'adunanza pubblica) quelle indicate alle lettere c), d), e) ed f) del citato comma 723, come di seguito dettagliate:

- impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente;
- nessun ricorso a indebitamento per finanziare spese di investimento;
- nessuna assunzione di personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;
- gratuità (in aderenza a differente specifico, sopra esposto, precetto normativo) delle cariche di presidente, consigliere provinciale e componente dell'assemblea dei sindaci.

La memoria si chiude comunicando che, per l'esercizio 2017, l'ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione e, di conseguenza, la documentazione relativa agli obiettivi di finanza pubblica (pur essendo quasi alla fine del mese di novembre).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

accerta

sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Savona sul rendiconto consuntivo 2015:

- 1) l'imputazione di una congrua percentuale di impegni ad esercizi successivi, con corrispondente creazione di fondo pluriennale vincolato, in difformità alla stima dell'esigibilità temporale delle sottostanti obbligazioni giuridiche, che presuppone adeguata redazione dei cronoprogrammi delle opere e delle attività finanziate;
- 2) il mancato conseguimento, nel 2015, degli obiettivi finanziari posti dal patto di stabilità interno e, nel 2016, di quelli introdotti dal nuovo saldo di finanza pubblica

invita

la Provincia di Savona a:

- 1) procedere all'imputazione degli impegni al bilancio, anche ai fini della conseguente formazione del fondo pluriennale vincolato, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica passiva, in aderenza al principio della competenza finanziaria potenziata;
- 2) programmare l'annuale gestione finanziaria nell'ottica del conseguimento degli obiettivi posti dal nuovo saldo di finanza pubblica, salva la valutazione della sopravvenienza di eventi imprevisi o imprevedibili

dispone

la trasmissione della presente pronuncia al Presidente della Provincia di Savona e, attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito dell'Amministrazione.

Il magistrato istruttore
(Donato Centrone)

Il Presidente
(Fabio Viola)

Depositato in segreteria il 24.01.2018

Il funzionario preposto
Antonella Sfettina